

Concorsi pubblici: uguale valore ai diplomi di periti agrari e agrotecnici

Lo stabilisce il Consiglio di Stato, che mette così fine ad una vicenda nata nel 2010 in seguito ad un concorso indetto dalla Provincia di Sassari

Nei concorsi pubblici, il diploma di **perito agrario** e quello di **agrotecnico** hanno lo stesso valore ed efficacia. A stabilirlo definitivamente la [sentenza n. 5550 del 27 novembre 2017](#) con cui il Consiglio di Stato ha ribadito l'illegittimità di un concorso riservato a diplomati 'periti agrari', con iscrizione obbligatoria al predetto Albo professionale invece che all'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Secondo il massimo organo della giustizia amministrativa i due diplomi sono assolutamente equipollenti e, pertanto, non sono possibili **discriminazioni concorsuali** in tal senso. Una sentenza, tra l'altro, che conferma anche la possibilità per i diplomati 'periti agrari' di iscriversi liberamente nell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, al fine di sfruttarne i maggiori vantaggi.

Vicenda che risale al 2010

Una sentenza che si spera possa mettere davvero la parola fine ad una vicenda risale addirittura al 2010: un concorso pubblico indetto dalla Provincia di Sassari aveva inizialmente escluso gli iscritti nell'Albo degli [Agrotecnici](#) e degli Agrotecnici laureati. In seguito all'intervento del Consiglio Nazionale tali iscritti erano poi stati riammessi. Da allora, ecco tutta una serie di **ricorsi** che hanno riguardato soggetti iscritti sia all'Albo degli Agronomi e Forestali che a quello dei Periti agrari, oltre ad iscritti nell'Albo degli

Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Nel gennaio del 2016, tra l'altro, il Consiglio di Stato (sentenza n. 172) si era già espresso in favore dell'**equipollenza dei titoli** e delle **abilitazioni professionali**. Sentenza che aveva provocato l'ennesimo ricorso da parte del Collegio Nazionale dei Periti agrari, ora definitivamente rigettato dalla giustizia amministrativa. In particolare, nelle motivazioni si legge che "l'art. 55 del DPR 5 giugno 2001 n. 328 prevede le medesime classi di laurea.... per l'accesso alla professione", facendo anche riferimento in tal senso al parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 21 settembre 2009.

La soddisfazione degli Agrotecnici

Roberto Orlandi, presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, dichiara piena soddisfazione per il buon esito di una vicenda che "che si trascinava da fin troppo tempo, solo per alimentare sterili polemiche. Il Consiglio di Stato ci restituisce così piena **certezza del diritto**".

La sentenza n. 5550/2017 del Consiglio di Stato accerta altresì i seguenti principi di diritto, come sottolineato in una nota degli Agrotecnici:

- l'applicazione ai concorsi pubblici (che richiedono l'iscrizione in un Albo professionale) del principio dell'**assorbimento dei titoli superiori**, cioè a dire che il possesso di un titolo di studio di livello maggiore 'include' in qualche modo anche le competenze del titolo sottostante;
- **l'equipollenza** dei titoli di studio così come indicati dalla legge, che da oggi in poi non può più essere messa in discussione;
- che l'equipollenza dei titoli di studio non può essere disgiunta dalla conseguente **abilitazione** ed iscrizione al relativo Albo professionale e, dunque, anche in questo ambito non vi possono più essere discriminazioni in ragione dell'Albo

professionale scelto per svolgere la propria attività.

Copyright © - Riproduzione riservata